



Milano, 23 marzo 2011

Prot. n. 22/11  
DN/cd

**Consob  
Divisione Emittenti  
Via G.B. Martini n. 3  
00198 Roma**

**OGGETTO: Risposta alla consultazione Consob relativa alla modifica della disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto.**

ASSOSIM, Associazione Italiana intermediari Mobiliari, ringrazia codesta rispettabile Autorità per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione in oggetto in materia di sollecitazione di deleghe di voto.

Al riguardo, tenuto conto delle criticità emerse nell'applicazione della citata disciplina, si ritiene di concordare con le proposte regolamentari sottoposte al vaglio del mercato; in particolare, si concorda con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 136 del Regolamento Emittenti (di seguito "RE") e con le modifiche apportate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

In relazione al comma 7 del citato art. 136, RE, si evidenzia che il termine di tre giorni per la comunicazione al promotore dei dati identificativi dei soggetti cui spetta il diritto di voto che non abbiano espressamente manifestato il proprio diniego appare troppo breve, soprattutto riguardo alla possibilità di raccogliere il consenso/diniego dei predetti soggetti per singola sollecitazione e non in via generale.

A tale ultimo riguardo, si rappresenta inoltre l'opportunità di chiarire che, ai fini dell'opponibilità al promotore del diniego espresso di cui all'art. 136, comma 7, lettera b), primo allinea), RE, tale diniego può essere validamente prestato dal soggetto cui spetta il diritto di voto anche in via preventiva e generale<sup>1</sup>. Il che, peraltro, non pregiudica la possibilità dell'intermediario di richiedere ed ottenere, dal predetto soggetto, un'autorizzazione specifica per singola sollecitazione.

In relazione alle criticità emerse nella prima fase di attuazione della nuova disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto, si ritiene opportuno suggerire che venga

---

<sup>1</sup> Medesimo approccio appare applicabile anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 83-*duodecies* del D. Lgs. n. 58/1998.

# ASSOSIM

previsto l'obbligo a carico delle parti interessate (l'intermediario e il promotore) di accordarsi preventivamente circa: (i) le attività a carico dell'intermediario (oltre alla comunicazione, ai sensi dall'art. 136, comma 7, RE, dei nominativi dei soggetti cui spetta il diritto di voto, le parti potrebbero convenire che l'intermediario svolga anche altre attività connesse alla sollecitazione); (ii) le condizioni economiche per la prestazione da parte dell'intermediario delle attività convenute che, come previsto dal comma 9 del citato art. 136, RE, sono a carico del promotore; e (iii) l'impegno del promotore a garantire la riservatezza dei dati acquisiti, il rispetto della normativa sulla privacy e le più ampie garanzie circa l'utilizzazione dei dati dei soggetti cui spetta il diritto di voto esclusivamente ai fini della sollecitazione per la quale sono richiesti. A tal fine riteniamo che occorra altresì precisare che il termine entro il quale l'intermediario deve provvedere a fornire i predetti dati decorre dalla data in cui le parti abbiano concordato le suddette condizioni.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

*"Questo documento e ogni sua parte/ o eventuali allegati sono riservati al destinatario o ai suoi rappresentanti autorizzati. Nel caso il documento arrivi ad una persona diversa dal destinatario si prega di non copiare o diffondere alcuna parte dello stesso e di prendere contatto con ASSOSIM al più presto. L'utilizzo non autorizzato del presente documento, da ogni sua parte e di ogni delegato è vietato e potrebbe costituire reato. Il documento trasmesso via e-mail, posta, fax o ogni altro eventuale mezzo di comunicazione può essere soggetto alla corruzione di dati, intercettazione, modifiche e/o infetto da virus. Né ASSOSIM, né i singoli membri dello staff accettano alcuna responsabilità nei confronti di terzi per qualsiasi evento, compresi i casi sindacati.*

*This document or any part of it and any attachment thereto is confidential to the addressee or his/her authorized representative. If you are neither please do not copy or disseminate any part of it and contact ASSOSIM as soon as possible. The unauthorized use of this document or any part of it and any attachment is prohibited and could constitute an offence. Document transmitted by e-mail, mail, fax or any other means of communication may be subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability whatsoever and to whosoever is accepted by ASSOSIM and/or any person of the staff for any events, including the ones considered above."*